

Le agevolazioni per le imprese colpite dalla crisi Ucraina. Le istruzioni con circolare Mcc

Prestiti garantiti a Pmi e Mid cap

Istanze dal 30/8 a fine anno per gli aiuti previsti dal Fondo

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Il Fondo di garanzia per le Pmi tende la mano alle imprese colpite dalla crisi Ucraina concedendo la copertura fino al 90% dei finanziamenti bancari fino al 31 dicembre 2022. Dopo che la Commissione europea ha autorizzato l'intervento agevolativo con comunicazione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022 in riferimento alla misura "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sezione 2.2 del Temporary crisis framework (Quadro temporaneo di crisi), le piccole e medie imprese e le Mid cap, a partire dal 30 agosto, potranno presentare le domande fino a fine anno per ottenere gli aiuti previsti in via straordinaria dal Fondo.

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal Temporary crisis framework (Tcf), sono ammissibili anche i soggetti beneficiari che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le "imprese in difficoltà".

Le condizioni dell'agevolazione sono contenute nella circolare n. 6 del 3 agosto 2022 del Mediocredito centrale (Mcc) che contiene chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove misure migliorative di sostegno alle imprese in termini di coperture ed altre agevolazioni. Il documento di prassi sancisce l'avvio dell'operatività della predetta misura "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", Sezione 2.2 per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per sostenere l'economia del Paese la circolare Mcc ha ampliato le possibilità di accesso alle garanzie sui prestiti e ha previsto l'aumento delle coperture a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico e/o di diversifi-

cazione della produzione.

Per accedere alle agevolazioni le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse all'attuale conflitto, come quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche.

Il requisito della "liquidità". La condizione del fabbisogno di liquidità, necessario per poter ottenere le agevolazioni del Fondo di garanzia, si verifica quando la Pmi o la Mid cap (impresa con numero di dipendenti non superiore a 499) abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell'energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato a causa di rilevante esposizione in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall'Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Il fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di Covid-19.

I requisiti delle operazioni finanziarie. Per essere garantite le operazioni finanziarie devono rispettare i seguenti requisiti:

a) la durata non deve essere superiore a 96 mesi

b) l'importo, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del "Temporary Crisis Framework (Tcf), non può essere superiore, alternativamente:

- al 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati o come da dichiarazioni dei redditi. Se il sog-

getto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l'importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell'agevolazione, come risultanti da bilanci depositati o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;

- al 50% dei costi sostenuti per l'energia (a titolo esemplificativo: le spese per l'acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l'energia sostenuti nel minor intervallo temporale;

- al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di Pmi, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle Pmi con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell'energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall'Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Inoltre tale fabbisogno di liquidità non deve es-



Superficie 100 %

sere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di Covid-19.

Gli aiuti fino al 31/12/2022. Alle richieste ammissibili alla garanzia del Fondo, fino al 31 dicembre 2022 si applicheranno le misure previste dalla legge di bilancio 2022 (legge 234/2022) e dal decreto Aiuti (dl 50/2022 convertito nella legge 91/2022) di cui ai punti 1, 2, 3, 4.

1. Garanzie pari:

- all'80% in favore delle tipologie di beneficiari finali e di operazione finanziaria per cui non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start-up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell'80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest'ultimo non sia superiore all'80%;

- all'80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Per quanto riguarda le richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura

dell'80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest'ultimo non sia superiore all'80%;

- all'80% in favore di operazioni finanziarie rilasciate, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell'80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest'ultimo non sia superiore all'80%;

- al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione. Quanto alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all'80%. Si rammenta che per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell'importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso

sia autorizzato ai sensi dell'articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato;

2. Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;

3. Innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge Aiuti;

4. Gratuità dell'intervento del Fondo nei confronti delle imprese che realizzano gli interventi al punto 3) e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti (indicati nell'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).

— © Riproduzione riservata — ■

Il sostegno del Fondo Pmi

Al plafond di 200.000 euro previsto dal de minimis è stato aggiunto un ulteriore plafond di 500.000 euro (75.000 euro per le imprese della pesca e dell'acquacoltura e 62.000 euro per le imprese dell'agricoltura)

Aumentata la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati all'efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione

Per la suddetta tipologia di operazioni è prevista la gratuità dell'intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori colpiti dall'attuale emergenza bellica (indicati nell'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01)

Viene confermato il rispetto dei limiti per le operazioni finanziarie: durata massima otto anni e importo non superiore al 15% dei ricavi degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti alla richiesta